

Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere

III Sezione Civile

Fallimento e procedure concorsuali

PU 21-1/ 2023

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Enrico Quaranta                      Presidente

Dott.ssa Marta Sodano                      Giudice

Dott.ssa Simona Di Rauso                      Giudice rel.

letta la comunicazione di rinuncia alla apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio depositata il 17.5.2023;

OSSERVA

████████████████████████████████████████ hanno presentato, in via principale, un ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore e, in via subordinata, hanno richiesto di disporre la liquidazione controllata del patrimonio dei debitori, ai sensi degli art. 268 e ss del d.lgs 14/2019.

Il ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore è stato dichiarato inammissibile dal Giudice delegato con decreto del 30.03.2023 (cui si rinvia), nel quale il Giudice, con riferimento alla liquidazione controllata, trattandosi di procedimento collegiale, così disponeva: “si provvederà con altro provvedimento in ordine alla domanda subordinata di liquidazione controllata, pure formulata dai debitori”.

Nelle more dell’esame della istanza liquidazione controllata, i richiedenti, attraverso l’OCC, hanno presentato rinuncia il 17.5.2023.

Ciò premesso, occorre dunque esaminare l’istanza di rinuncia alla procedura, concentrandosi sulla sua ammissibilità.

La liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura concorsuale a carattere non negoziale, ma esecutivo-satisfattivo che rispecchia, seppur in formato minore, la procedura della liquidazione giudiziale rispetto a cui presenta una indubbia simmetria: anch’essa, infatti, ha la funzione di liquidare il patrimonio del debitore e di utilizzarne il ricavato per soddisfare i creditori nel rispetto della par condicio creditorum.

Essa rientra nelle cd. procedure di composizione della crisi da sovrindebitamento e, a differenza della liquidazione giudiziale, si rivolge ai debitori non assoggettabili alla

quest'ultima (consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start up innovative ed ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale).

La scelta di ricorrere alla procedura di liquidazione controllata può essere rimessa, oltre che al creditore, come stabilito dall'art. 268 CCI, anche alla spontanea iniziativa del debitore che risulta, quindi, titolare di un interesse ad affidare agli organi giurisdizionali competenti la risoluzione della propria situazione di sovrindebitamento.

L'ammissibilità della rinuncia non è oggetto di una esplicita norma da parte del legislatore: il CCI nulla espressamente statuisce a proposito della facoltà di rinuncia del debitore nella procedura di liquidazione, sia essa giudiziale o controllata.

Come sottolineato da una parte della giurisprudenza di merito con riferimento alla precedente procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi della Legge 3/2012, artt. 14 ter e seguenti (istituto sostituito dalla liquidazione controllata, che lo ricalca), la procedura, una volta aperta, assume carattere pubblicistico e concorsuale sicché "si deve ritenere che la natura e la struttura concorsuale e pubblicistica di quel procedimento non consenta, una volta intervenuto il decreto di apertura del Giudice, allo stesso debitore di liberamente rinunciare, stante che la legge non prevede la possibilità di revocare detto decreto e che la fase esecutiva che a tale provvedimento consegue rimane, ai sensi del quarto comma dell' art. 14 *quinquies*, aperta sino alla completa esecuzione del programma"(cfr. Tribunale di Treviso, 22 giugno 2017).

A contrario, se ne può derivare, secondo il parere di questo Tribunale, che almeno fino all'apertura della procedura, quando è lo stesso debitore a richiederla, la stessa può essere oggetto di rinuncia, in omaggio al carattere privatistico della procedura nella fase precedente all'apertura, anche considerando che la attivazione del procedimento da parte del debitore soddisfa un suo personale interesse, almeno fino a quando manca l'intervento dei creditori e, dunque, il contraddittorio con essi.

Del resto, tale soluzione è coerente con quanto già affermato per il ricorso di fallimento (oggi liquidazione giudiziale) in cui, analogamente alla liquidazione controllata, il debitore può presentare, al pari del creditore e del pubblico ministero, ricorso per chiedere il proprio fallimento, ricorso che rimane, per sua natura, nella disponibilità di chi l'ha presentato.

A tal proposito, parte della giurisprudenza, pronunciandosi circa la possibilità del debitore di rinunciare al ricorso di autofallimento, ha affermato che in ogni caso, quando il debitore rimanga l'unica parte in causa, il ricorso rimane nella disponibilità di chi lo ha presentato, fatta salva la potestà del Tribunale di trasmettere la segnalazione dell'insolvenza al Pubblico ministero, evidenziando che il ricorso di fallimento- implicando il coinvolgimento di diritti

indisponibili- non assume alcuna valenza confessoria e per questo può essere ritirato fino alla dichiarazione di fallimento stessa (cfr. Tribunale di Tivoli, 6 aprile 2009).

Questa conclusione è avvalorata anche da una ricostruzione sistematica dei principi operanti in campo fallimentare, atteso che il [D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5](#) ha soppresso la dichiarazione d'ufficio del fallimento dell'imprenditore, proprio a riprova che fino all'apertura il diritto sotteso alla procedura è un diritto disponibile, involgendo interessi di rango privatistico.

Pertanto, l'art. 43 del CCI che disciplina la rinuncia alla domanda di cui all'art. 40, richiama quest'ultimo articolo (rubricato "domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale") nella sua interezza e, dunque, anche il caso di domanda di accesso alla liquidazione da parte del debitore, così indirettamente contemplando l'ipotesi di rinuncia alla domanda di liquidazione da parte del debitore; esso, inoltre, stabilisce espressamente la rinunciabilità dell'istanza anche da parte del PM, confermando la natura prevalentemente privatistica della fase precedente la apertura.

Alla luce di tutte le considerazioni esposte e dell'analogia tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale, deve considerarsi lecita la facoltà del debitore di ritirare la propria richiesta di accesso alla procedura di liquidazione controllata fino alla apertura.

Nel caso oggetto di esame, la procedura di liquidazione controllata non è mai stata aperta, atteso che dopo la pronuncia della inammissibilità della ristrutturazione dei debiti del consumatore, il Giudice si era riservato in ordine al procedimento richiesto solo in subordine.

Considerando il ricorso alla procedura come atto di volontà del debitore e la richiesta di accesso alla procedura quale imprescindibile suo presupposto, la intervenuta comunicazione di rinuncia determina il venir meno di una condizione di procedibilità da cui consegue l'improcedibilità della liquidazione controllata.

P.Q.M

Accoglie la richiesta di rinuncia alla liquidazione controllata e ne dichiara la improcedibilità.

Il giudice est.

Dott.ssa Simona Di Rauso

Il Presidente

Dott. Enrico Quaranta